



Comune di
Riese Pio X



PROVINCIA
DI TREVISO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

relativo al

Trasferimento e potenziamento di un impianto
di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi
i prodotti di recupero, con una capacità di fusione
superiore a 50 tonnellate giorno

da realizzarsi in Comune di Riese Pio X

PROPONENTE

Ditta
Aluphoenix s.r.l.

Legale rappresentante
Parise Lino



2F

Luglio 2016

Estensore

Dr. Arch. Tonietto F. Antonio


Collaboratore

Dott. Dalla Bona Denis

**ASSOGGETTABILITA'
ALLA DIRETTIVA
"SEVESO III"**

STUDIO di ARCHITETTURA TONIETTO

Via Salute 39_ Rossano Veneto (VI) - Tel/Fax 0424 543063 @ studio-tonietto@libero.it



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA DIRETTIVA "SEVESO III" - D.LGS. N. 105 DEL 26/06/2015

Committente: **Aluphoenix S.r.l.**
Via Statue, 127
35015 Galliera Veneta (PD)

Stabilimento di: Via Monte Santo, 43/a
31039 Riese Pio X (TV)

Firma del Gestore

Galliera Veneta, 29 Luglio 2016

Rif. Interno 1223-VASEVESO-2016

1. PREMESSA E SCOPO

Il D.Lgs. 26 Giugno 2015 n.105 è l'attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

La direttiva 2012/18/UE è stata emanata il 4 luglio 2012 e questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 01 Giugno 2015, le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.Lgs. 238/05.

L'aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al cambiamento introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all'interno dell'Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

Scopo della presente relazione tecnica è verificare se l'attività che verrà svolta da Aluphoenix S.rl. presso lo stabilimento produttivo di Via Montesanto n.43/a a Riese Pio X (TV) sia assoggettabile alla Direttiva Seveso III.

Questa valutazione è effettuata sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda considerando la tipologia delle sostanze presenti e le massime quantità stoccabili all'interno dello stabilimento produttivo.

Definizioni

Il Decreto interessa tutte le aziende che detengano sostanze pericolose in quantità non trascurabili, indipendentemente dal tipo di attività esercitata.

Di seguito si riportano le principali definizioni relative al D.Lgs. 105/15:

- *stabilimento*: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore. Vengono precisati:
 - "stabilimento di soglia inferiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
 - "stabilimento di soglia superiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

- *stabilimento adiacente*: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- *nuovo stabilimento*: uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito dopo il 01 Giugno 2015, o un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa 01 Giugno 2015 o successivamente tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
- *stabilimento preesistente*: uno stabilimento che il 31 Maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 01 Giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
- *altro stabilimento*: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 01 Giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi dal "nuovo stabilimento";
- *sostanza pericolosa*: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
- *miscela*: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

2. SEVESO III E DIRETTIVA 2012/18/UE

Elenco delle Sostanze pericolose per l'applicazione della direttiva

Le sostanze, miscele e preparati di riferimento sono individuate nell'Allegato I suddiviso a sua volta in due parti: la parte prima che individua le caratteristiche di pericolosità di interesse per la normativa e la parte 2 che elenca nominalmente alcune sostanze.

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Allegato I, parte 1, Categorie delle sostanze pericolose

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 dell'allegato 1 parte 1.

Tabella 1, Parte 1

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Frase H	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), per l'applicazione di:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE			
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	H300 Cat. 1 H310 Cat. 1 H330 Cat. 1	5	20
H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione	H300 Cat. 2 H310 Cat. 2 H330 Cat. 2	50	200
Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)	H331 Cat. 3	50	200
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	H370 Cat. 1	50	200
Sezione «P» — PERICOLI FISICI			
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*)	H200	10	50
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	H201 H202 H203 H205	10	50
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1.6	-	10	50
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	-	10	50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10*)	H204	50	200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	H220 H221	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	H222 H223	150 (peso netto)	500 (peso netto)
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*)	H222 H223	5000 (peso netto)	50000 (peso netto)
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	H270	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categoria 1	H224	10	50

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione	H225 H226	10	50
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità \leq 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12*)	H226	10	50
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti,	H225 H226	50	200
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità \leq 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12*)	H226	50	200
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	H225 H226	5000	50000
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	H240 H241	10	50
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	H242	50	200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1	H250	50	200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Solidi piroforici, categoria 1	H250	50	200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	H271 H272	50	200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	H271 H272		
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	H400 H410	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	H411	200	500
Sezione «O» — ALTRI PERICOLI			
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	EUH014	100	500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	-	100	500
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	EUH029	50	200

Allegato I, parte 2, Sostanze pericolose specificate

Tabella 2, Parte 2

Colonna 1	Numero CAS	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13*)	—	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14*)	—	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15*)	—	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16*)	—	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17*)	—	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18*)	—	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi Sali (2)	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi Sali (2)	1327-53-3		0.100
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel (2) in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	—		1
12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione 90 %)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
Alchili di piombo	—	5	50
Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL) e gas naturale (cfr. nota 19*)	—	50	200
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi Sali (2), in forma polverulenta	101-14-4		0.01
24. Isocianato di metile	624-83-9		0.15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene	584-84-9 91-08-7	10	100
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0.3	0.75
28. Arsina (tridrato di arsenico)	7784-42-1	0.2	1
29. Fosfina (tridrato di fosforo)	7803-51-2	0.2	1
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro- dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (2)(cfr. nota 20*)	—		0.001
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele (2) contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in	—	0.5	2

concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benztrocloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2- dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triamidedesametifosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4- nitrodifenile e 1,3 propansultone			
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi (2) benzine e nafta cheroseni (compresi i jet fuel) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) oli combustibili densi combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	—	2500	25000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200
39. Bis (2-dimetilamminoetil) (metil) ammina	3030-47-5	50	200
40. 3-(2-etilesilossi) propilammina	5397-31-9	50	200
41. Miscele (2)(3) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1. (3) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.		200	500
42. Propilammina (cfr. nota 21*)	107-10-8	500	2000
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21*)	1663-39-4	200	500
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21*)	16529-56-9	500	2000
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina - 2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21*)	533-74-4	100	200
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21*)	96-33-3	500	2000
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21*)	108-99-6	500	2000
48. 1-Bromo-3-cloropropano(cfr. nota 21*)	109-70-6	500	2000
(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo. *Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE			

Somma pesata delle sostanze

Nel caso in cui non siano presenti singole sostanze in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del D. Lgs. 105/15.

Occorre effettuare la media pesata, sostanza per sostanza, dei rapporti tra quantità e soglia, al fine di verificare l'eventuale superamento dell'unità.

Il decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:

$$q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + \dots \geq 1$$

dove q_x è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 dell'Allegato I.

Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della Parte 1 o della Parte 2.

Il decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma

$$q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + ... \geq 1$$

dove q_x è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 dell'Allegato I.

Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della Parte 1 o della Parte 2.

Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

a) Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE: per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione), o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci dalla H1 alla H3 della parte 1;

b) Sezione «P» — PERICOLI FISICI: per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci dalla P1 alla P8 della parte 1;

c) Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE: per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci dalla E1 alla E2 della parte 1.

Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n.1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.

Per le sostanze dell'Allegato I parte 2 le soglie di riferimento occorre ugualmente identificare le caratteristiche di pericolosità delle sostanze, per capire se effettuare la somma pesata in un solo gruppo o in entrambi.

Valori soglia Regolamento (CE) n. 1272/2008

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

- quando una sostanza contiene un'altra sostanza classificata essa stessa come pericolosa, che sia in forma di impurità, additivo o singolo costituente identificato, se ne tiene conto ai fini della classificazione, se la concentrazione dell'impurezza, dell'additivo o del singolo costituente identificato è uguale o superiore al valore soglia applicabile in conformità del paragrafo 3;
- quando una miscela contiene una sostanza classificata come pericolosa, o come componente o in forma di impurezza o additivo identificato, se ne tiene conto ai fini della classificazione se la concentrazione di tale sostanza è uguale o superiore al valore soglia conformemente al paragrafo 3;
- il valore soglia di cui ai paragrafi 1 e 2 è determinato conformemente al punto 1.1.2.2 dell'allegato I del) Reg. N. 1272/2008.

I valori soglia indicano quando la presenza di una sostanza deve essere presa in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente (vedi art.11 regolamento (CE) N. 1272/2008).

Tabella 1.1: Valori soglia generici

Classe di pericolo		Valori soglia generici da prendere in considerazione
Tossicità acuta	- Categoria 1-3	0,1 %
	- Categoria 4	1 %
Corrosione/irritazione della pelle		1 % ⁽¹⁾
Gravi danni oculari/irritazione oculare		1 % ⁽²⁾
Nocivo per l'ambiente acquatico	- tossicità acuta 1, categoria 1	0,1 % ⁽³⁾
	- tossicità cronica, categoria 1	0,1 % ⁽³⁾
	- tossicità cronica, categorie 2-4	1 %
⁽¹⁾ O < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1.		
⁽²⁾ O < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1.		
⁽³⁾ O < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1.		
<i>Nota:</i> I valori soglia generici sono espressi in percentuale in peso, tranne che per le miscele gassose, per le quali sono espressi in percentuale in volume.		

I concetti sopra richiamati si applicano per definire se una miscela è classificata pericolosa a seguito di una miscelazione di più sostanze (p.e. si utilizzano per classificare un bagno galvanico ottenuto dalla dissoluzione di un additivo pericoloso in acqua).

3. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ DIRETTIVA SEVESO III

Questa valutazione è effettuata considerando i massimi stoccaggi presenti nello stabilimento produttivo sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda.

Allo scopo di verificare l'assoggettabilità dello stabilimento al D.Lgs.105/15, e sulla base della tipologia di sostanze e/o miscele presenti nello stabilimento alla data del 01/02/2016, si procede nelle tabelle seguenti ad effettuare il calcolo stabilito dall'allegato 1 del D.Lgs.105/15, come descritto nel paragrafo precedente.

L'indice di assoggettabilità è per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, Q_x , di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente (QLX o QUX) indicata nell'allegato 1 del D.Lgs.105/15.

Successivamente nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie per "stabilimenti di soglia superiore" è maggiore o uguale a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 del D.Lgs.105/15.

Invece, nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie per "stabilimenti di soglia inferiore" è maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie "stabilimenti di soglia superiore" sono inferiori a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13.

Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di "stabilimenti di soglia inferiore" sono inferiori a 1, lo stabilimento non è soggetto agli obblighi del D.Lgs.105/15 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Si riportano di seguito (Quadro 1) le sostanze e i preparati pericolosi appartenenti all'Allegato 1, parte 1 presenti nello stabilimento con indicazione delle quantità massime stoccate.

QUADRO 1 PARTE 1: DETTAGLIO/CARATTERISTICHE SOSTANZE PERICOLOSE CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 1, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE					
N.	Nome Sostanza	CAS	Stato fisico	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 che rientrano nelle categorie delle sostanze pericolose Allegato 1 Parte 1	Quantità massima detenuta o prevista
1	MAGCLEAR 8	-	Solido polverulento	H331 H332 H312	1,0 t
2	RIFIUTO ALTRE EMULSIONI CER 130802*	-	Liquido	H370	0,2 t
3	RIFIUTO CER 100315*/100316	-	Solido non polverulento	Appartenente alla sezione O2 "altri pericoli"	50 t

Nota: per i rifiuti indicati nei punti 2 e 3 sono state assimilate alla categoria di sostanze più pericolose.

QUADRO 2 PARTE 2: SOSTANZE PERICOLOSE SPECIFICATE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 2, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE							
ID Sostanza / Denominazione	Cas	Stato fisico	Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, parte 1	Quantità massima detenuta o prevista (t)	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:		
					requisiti di soglia inferiore (art. 6)	requisiti di soglia superiore (art. 8)	
1	OSSIGENO	7782-44-7	Liquido	P	57,1	200	2000
2	GASOLIO	-	Liquido	-	22,5	2500	25000

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

QUADRO 3A: SOSTANZE CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 1, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE					
Categoria delle sostanze pericolose	Quantità massima detenuta o prevista (t) Qx	Requisiti di soglia inferiore (t) QLx	Requisiti di soglia superiore (t) QUx	Indici di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" Qx/QLx	Indici di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" Qx/QUx
H1	< 0,01	5	20	< 0,01	< 0,01
H2	1,0	50	200	0,02	< 0,01
H3	0,2	50	200	< 0,01	< 0,01
P1a	< 0,01	10	50	< 0,01	< 0,01
P1b	< 0,01	50	200	< 0,01	< 0,01
P2	< 0,01	10	50	< 0,01	< 0,01
P3a	< 0,01	150	500	< 0,01	< 0,01
P3b	< 0,01	5000	50000	< 0,01	< 0,01
P4	< 0,01	50	200	< 0,01	< 0,01
P5a	< 0,01	10	50	< 0,01	< 0,01
P5b	< 0,01	50	200	< 0,01	< 0,01
P5c	< 0,01	5000	50000	< 0,01	< 0,01
P6a	< 0,01	10	50	< 0,01	< 0,01
P6b	< 0,01	50	200	< 0,01	< 0,01
P7	< 0,01	50	200	< 0,01	< 0,01
P8	< 0,01	50	200	< 0,01	< 0,01
E1	< 0,01	100	200	< 0,01	< 0,01
E2	< 0,01	200	500	< 0,01	< 0,01
O1	< 0,01	100	500	< 0,01	< 0,01
O2	50	100	500	0,5	0,25
O3	< 0,01	50	200	< 0,01	< 0,01

QUADRO 3B: SOSTANZE CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 2, E CHE RIENTRANO NELLE SEZIONI/VOCI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 1, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE						
Denominazione della sostanza	Categoria delle sostanze pericolose	Quantità massima detenuta o prevista (t) Qx	Requisiti di soglia inferiore (t) QLx	Requisiti di soglia superiore (t) QUx	Indici di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" Qx/QLx	Indici di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" Qx/QUx
OSSIGENO	P	57,1	200	2000	0,29	0,03

QUADRO 4. APPLICAZIONE DELLE REGOLE PER I GRUPPI DI CATEGORIE DI SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALLA NOTA 4 DELL'ALLEGATO 1, PUNTI A, B E C, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

COLONNA 1		COLONNA 2	COLONNA 3
Gruppo		Indici di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" Qx/QLx	Indici di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" Qx/QUx
a)	Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1	0,02	< 0,01
b)	Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1	0,29	0,03
c)	Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1	< 0,01	< 0,01

4. CONCLUSIONI

1. Le quantità limite previste dalla Tabella 1 di Parte 1, colonne 2 e 3 del D.Lgs. 105/15 non sono superate.
2. Le quantità limite previste dalla Tabella 2 di Parte 2, colonne 2 e 3 del D.Lgs. 105/15 non sono superate.
3. L'applicazione delle sommatorie di cui al punto 4 delle note alla Tabella di Parte 2 del D.Lgs. 105/15 danno valori inferiori a 1 (rif. Quadro 4).

Sulla base delle informazioni acquisite e di quanto sopra riportato, l'attività non è assoggettabile al D.Lgs. n.105/2015 (Seveso III).

Il Tecnico

Dott. Denis Dalla Bona

